

Mutui “prima casa”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto per l'estensione dell'operatività del Fondo Solidarietà

A seguito della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale \(n. 82 del 28 marzo 2020\)](#) il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparrini) per i mutui per l'acquisto della prima casa. **I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.**

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della

documentazione necessaria.

Per quest'ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito *internet* del Ministero dell'Economia e delle finanze. (Così, *Comunicato Stampa Mef n. 61 del 28 marzo 2020*)

[Link al decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#), recante: «*Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*».